



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2014
(OR. en)**

9870/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0402 (COD)**

**PI 67
CODEC 1295**

NOTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| in data: | 26 maggio 2014 |
| Destinatario: | Consiglio |
| n. doc. prec.: | 9475/14 + COR1 PI 67 CODEC 1295 + ADD1 |
| n. doc. Comm.: | 17392/13 PI 178 CODEC 2842 + ADD 1-3 |
| Oggetto: | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti - Orientamento generale |

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del TFUE, relativo al buon funzionamento del mercato unico.

2. La proposta si inserisce nel contesto dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione", uno dei pilastri della "strategia Europa 2020", con cui la Commissione si è impegnata a creare un ambiente propizio all'innovazione. In tale contesto la Commissione ha adottato una strategia globale destinata a garantire il buon funzionamento del mercato unico della proprietà intellettuale. La strategia contempla anche settori complementari a quello dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), come i segreti commerciali.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 25 marzo 2014.
4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 12 marzo 2014.
5. Il Parlamento europeo non ha ancora iniziato le discussioni.

II. STATO DEI LAVORI

6. La presidenza ha avviato le discussioni nel gennaio 2014 a livello di gruppo ed è apparso chiaramente che l'obiettivo globale del progetto di direttiva gode di ampio consenso presso gli Stati membri, che hanno accolto con favore l'iniziativa. Il gruppo si è riunito sei volte, e le discussioni possono essere sintetizzate come indicato in appresso.

Gli Stati membri concordano sulla necessità di indicare esplicitamente, nel progetto di direttiva, che il diritto nazionale può prevedere un livello di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali più ampio rispetto a quello previsto dalla direttiva (cfr. articolo 1, secondo comma). In tale contesto è apparso opportuno chiarire che tale livello di protezione più ampio dovrebbe rispettare determinati principi, limiti e garanzie previsti nel testo, al fine di garantire un quadro giuridico valido ed equilibrato, in particolare per quanto riguarda i diritti del convenuto.

Gli Stati membri sono concordi sul fatto che il progetto di direttiva non dovrebbe interferire con le loro prerogative nazionali in materia di diritto penale. Hanno espresso soddisfazione per la formulazione dell'articolo 5 e per la frase iniziale del considerando 8, che si limitano a fare riferimento agli strumenti di ricorso di diritto civile.

Gli Stati membri hanno convenuto anche che la definizione di segreto commerciale contenuta nella direttiva dovrebbe essere allineata con quella contenuta nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (noto come accordo TRIPS).

Gli Stati membri hanno discusso di quali comportamenti debbano considerarsi acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti di segreti commerciali (articolo 3). Dalla discussione è emerso che, se è indispensabile un elemento di comportamento fraudolento, non dovrebbero invece essere richiesti criteri di intenzionalità o negligenza grave affinché sia contestabile un comportamento illecito nel caso degli autori principali del reato (ad es. chi acquisisce le informazioni o chi viola l'obbligo di riservatezza); tuttavia, nel caso dei beneficiari passivi delle informazioni (parti terze) dovrebbe essere richiesto in linea di principio un criterio di conoscenza affinché il comportamento sia considerato illecito (fatta salva la possibilità per gli Stati membri di non inserire tale criterio nella rispettiva legislazione nazionale in applicazione della clausola di armonizzazione minima di cui all'articolo 1). Dalla discussione è emerso anche che sarebbe opportuno evitare di utilizzare nell'articolo 3 espressioni tratte dal diritto penale (ad es. furto, corruzione) e che tali comportamenti dovrebbero essere descritti in termini obiettivi.

Gli Stati membri hanno discusso la necessità di garantire che le persone non siano considerate responsabili di acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti di segreti commerciali quando questi atti sono richiesti o autorizzati dalla legge. Ciò riguarda, tra l'altro, il caso in cui le autorità pubbliche possono essere autorizzate a raccogliere informazioni per lo svolgimento delle loro funzioni. È stato di conseguenza inserito un nuovo paragrafo 1bis nell'articolo 4.

Dalla discussione è emerso che alcune delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nel progetto di direttiva dovrebbero tenere conto in misura maggiore delle soluzioni esistenti nel quadro del diritto civile nazionale. Ciò riguarda in particolare le conseguenze dell'abuso di contenzioso (articolo 6, paragrafo 2) e la questione della prescrizione (articolo 7). Gli Stati membri hanno inoltre espresso il parere che il periodo entro il quale possono essere proposte azioni andrebbe esteso rispetto a quanto previsto nella proposta della Commissione.

Gli Stati membri hanno auspicato che i meccanismi per la tutela della riservatezza delle informazioni di cui all'articolo 8 siano soggetti a garanzie, prescrizioni e limiti aggiuntivi, allo scopo di accrescere la certezza del diritto e il pieno rispetto del diritto delle parti a un processo equo.

Gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di assicurare alle competenti autorità giudiziarie una maggiore flessibilità nel valutare l'opportunità di accogliere le ingiunzioni (definitive o provvisorie) e le misure correttive (articolo 10, paragrafo 2 e articolo 12, paragrafo 1).

Dalle discussioni è emerso che gli Stati membri dovrebbero poter istituire un regime più favorevole per i dipendenti con riguardo ai danni provocati in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale (articolo 13, paragrafo 1).

7. In seguito alle deliberazioni del gruppo del 10 aprile 2014 e alle osservazioni scritte trasmesse dalle delegazioni, la presidenza ha elaborato un testo di compromesso riveduto che figura nell'allegato della presente nota.

Le **principali** modifiche inserite nel testo rispetto alla proposta **iniziale** riguardano le questioni esposte al punto 6, ossia, in sintesi:

- la necessità di un'armonizzazione minima, che consenta agli Stati membri di applicare misure più rigorose (articolo 1);
- l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali (articolo 3), dove la presentazione dei casi di comportamento illecito è stata semplificata e sono stati aggiunti nell'articolo 4 chiarimenti riguardo all'acquisizione lecita di segreti commerciali;
- i termini di prescrizione, ora estesi a sei anni (articolo 7);
- la tutela della riservatezza nel corso dei procedimenti giudiziari (articolo 8), dove la nuova formulazione offre un equilibrio tra la tutela dei segreti commerciali e il diritto delle parti a un processo equo;

- la possibile consegna delle merci costituenti violazione ad associazioni a scopo benefico, disposizione che nel compromesso non risulta più obbligatoria (articolo 11, paragrafo 3);
 - il risarcimento dei danni e la protezione dei dipendenti (articolo 13).
8. Nella riunione del 14 maggio 2014 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha discusso il testo di compromesso della presidenza. A seguito delle discussioni si è giunti alla conclusione di approvare il testo di compromesso riportato nel doc. 9475/14 senza modifiche, in quanto si è constatato che rappresenta un buon equilibrio tra le diverse posizioni.

III. CONCLUSIONE

9. Si invita il Consiglio a:

- **confermare l'accordo sull'orientamento generale sulla base del compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota e**
- **invitare la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base del presente orientamento generale nella prospettiva di giungere a un accordo in prima lettura.**

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate
(segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C del ..., pag.

² Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione nel campo della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori (compresi eventualmente i dati personali), i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

- (2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese e gli istituti di ricerca all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno tutelata dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di altri soggetti.

- (3) Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente, quali ad esempio furto, copia non autorizzata, spionaggio economico e violazione degli obblighi di riservatezza. Dette pratiche, che hanno origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione, sono intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle TIC, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la legittima capacità del detentore del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal suo ruolo di precursore grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, cosa che incide sul buon funzionamento del mercato interno e ne mette a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita.
- (4) Gli sforzi intrapresi a livello internazionale, ossia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS). Detto accordo contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio³.

³ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (5) Nonostante l'accordo TRIPS, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Così, ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali e/o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Ciò significa che il campo d'applicazione della tutela non è di facile determinazione e differisce da uno Stato membro all'altro. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda i mezzi di ricorso civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento dei terzi che hanno acquisito il segreto commerciale in buona fede ma sono successivamente venuti a sapere, al momento dell'uso, che la loro acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.

- (6) Le norme nazionali differiscono anche quanto alla possibilità, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci fabbricate da terzi che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o sfruttano il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente. Inoltre, le norme nazionali applicabili al computo dei danni non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l'effettivo lucro cessante o l'indebito arricchimento dell'autore della violazione, laddove non può essere determinato alcun valore di mercato per le informazioni in questione. Solo pochi Stati membri applicano regole astratte per il computo dei danni sulla base dei diritti che avrebbero potuto ragionevolmente essere dovuti se fosse esistita un'autorizzazione all'uso del segreto commerciale. Inoltre, le regole vigenti in molti Stati membri non forniscono un'adeguata protezione della riservatezza di un segreto commerciale se il detentore di quest'ultimo presenta una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte di terzi. Ciò riduce l'attrattiva delle misure e dei mezzi di ricorso esistenti e indebolisce la protezione offerta.

- (7) Le differenze esistenti nella tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo in tutta l'Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolisce l'effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione con i partner in materia di ricerca o di fabbricazione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le attività transfrontaliere di ricerca e sviluppo in rete e quelle connesse all'innovazione, comprese le attività di fabbricazione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello dell'Unione sul piano dell'innovazione. Inoltre, gli Stati membri con livelli di protezione relativamente più bassi, dove i segreti commerciali possono essere rubati o acquisiti in altri modi illeciti, presentano un rischio commerciale più elevato. Ciò comporta una perdita di efficienza nell'allocazione dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita nel mercato interno, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di tutela tali da compensare la tutela giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce l'attività dei concorrenti sleali che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci costituenti violazione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'UE, attraverso punti di entrata, di merci provenienti da paesi terzi con un livello di tutela inferiore che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti commerciali rubati o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

- (8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire strumenti di ricorso di diritto civile sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, fatta salva la facoltà degli Stati membri di fornire un livello di protezione più ampio contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti dei segreti commerciali nella misura in cui sono rispettate le garanzie a tutela degli interessi di altre parti. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Tali informazioni o know-how dovrebbero avere inoltre valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale. Hanno valore commerciale soprattutto nella misura in cui l'acquisizione, utilizzo o divulgazione non autorizzati rischiano di recare danno agli interessi della persona che controlla lecitamente le informazioni o il know-how, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

- (9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.
- (10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni resta possibile. La ricerca del segreto di fabbricazione (reverse engineering) di un prodotto acquisito lecitamente rappresenta un metodo lecito per acquisire informazioni, salvo diverso accordo contrattuale. La libertà di stipulare tali accordi contrattuali può tuttavia essere limitata per legge, come nel caso previsto all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

⁴ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, GU L 111 del 5.5.2009, pag.16.

(10 bis) Inoltre l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali, quando imposti o consentiti dalla legge, non dovrebbero essere considerati illeciti. Di conseguenza l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di autorità amministrative o giudiziarie per lo svolgimento delle loro mansioni dovrebbe essere lecita. Per di più la divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso del pubblico ai documenti o agli obblighi di trasparenza da parte delle autorità pubbliche nazionali, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale. L'acquisizione e la divulgazione dei segreti commerciali nel contesto dell'esercizio dei diritti all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto o alle pratiche nazionali, come pure la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la codeterminazione, sono altresì escluse dall'ambito dell'acquisizione illecita, fatti salvi eventuali doveri di riservatezza imposti ai destinatari delle informazioni così acquisite. Analogamente l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale nel contesto delle revisioni legali effettuate conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale non dovrebbero essere considerate una condotta illecita.

(10 ter) I media spesso divulgano dati o informazioni considerati da un'altra parte segreto commerciale ma la cui pubblicazione potrebbe essere di interesse pubblico. Di conseguenza è importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino, ove legittimo, l'esercizio della libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

⁵ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (10 quater) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti sociali di stipulare accordi collettivi, laddove previsto dalla legislazione sul lavoro, per quanto riguarda il dovere di non divulgare un segreto commerciale o limitarne l'utilizzo come pure le conseguenze della violazione di tali doveri commessa dalla parte assoggettata agli stessi, a condizione che tali accordi collettivi non limitino le garanzie riguardanti le eccezioni contemplate nella presente direttiva allorché viene respinta una domanda di misure, procedure e mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva per presunti acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale.
- (11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto di fattori quali il valore del segreto commerciale, la gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché l'impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

- (12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante conferire alle autorità giudiziarie il potere di adottare misure appropriate relativamente a comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in modo illecito o in malafede e presentano denunce manifestamente infondate con l'obiettivo, ad esempio, di ritardare o limitare indebitamente l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.
- (13) Nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro preziosi segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno limitare i ricorsi nel merito o la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato.

- (14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare la cerchia di persone autorizzate ad avere accesso alle prove o alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. Allo scopo di garantire che non sia pregiudicato il diritto delle parti a un processo equo, quando la cerchia di persone autorizzate ad avere accesso alle prove o alle udienze è ristretta, almeno una persona di ciascuna parte in causa nonché il rispettivo avvocato o rappresentante dovrebbero appartenere alla suddetta cerchia. Inoltre, qualora la parte in causa sia una persona giuridica, il numero di persone fisiche all'interno della cerchia dovrebbe essere tale da garantire un'adeguata rappresentazione di quella persona giuridica. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

- (15) L'acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide, efficaci e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale, anche quando detto segreto è utilizzato per la fornitura di servizi. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. In alcune circostanze, al presunto autore della violazione può essere consentito, in subordine alla costituzione di garanzie, di continuare a utilizzare il segreto commerciale o divulgarlo, laddove il rischio che possa diventare di dominio pubblico sia limitato. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo arrecherebbe un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.
- (16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale, anche quando detto segreto è utilizzato per la fornitura di servizi. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure efficaci ed appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

(18) È possibile che una persona abbia originariamente acquisito un segreto commerciale in buona fede, ma abbia appreso solo in un momento successivo, ad esempio grazie a una notifica da parte del detentore originario del segreto commerciale, che la sua conoscenza del segreto in questione proveniva da fonti che stavano utilizzando o divulgando il segreto in questione in modo illecito. Al fine di evitare che, in tali circostanze, le misure correttive o le ingiunzioni previste possano recare un danno sproporzionato alla persona in questione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità, laddove opportuno, di erogare risarcimenti alla parte lesa come misura alternativa, a condizione che tale risarcimento non superi l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto avrebbe potuto essere vietato dal suo detentore originario. Tuttavia, qualora l'uso illecito del segreto commerciale costituisse una violazione diversa da quella prevista nella presente direttiva o fosse tale da poter recare danno ai consumatori, tale uso illecito non dovrebbe essere consentito.

- (19) Per evitare che una persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole, acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale benefici di tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale, ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa del comportamento illecito. L'importo del risarcimento riconosciuto alla parte lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o i benefici realizzati ingiustamente dall'autore della violazione e, se del caso, i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale. In alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti commerciali, sarebbe difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, il risarcimento potrebbe essere calcolato sulla base di elementi quale ad esempio l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione. Il fine non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenendo nel contempo conto delle spese sostenute dal detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all'individuazione della violazione e alle relative ricerche. La presente direttiva non pregiudica i principi nazionali in materia di responsabilità per violazione dei doveri d'ufficio.
- (20) Affinché i futuri autori di violazioni siano confrontati con un ulteriore deterrente e al fine di contribuire a sensibilizzare il grande pubblico, è opportuno divulgare le sentenze, anche - se del caso - tramite pubblicità a grande diffusione, delle cause riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la reputazione delle persone fisiche.

- (21) L'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso disponibili ai detentori di segreti commerciali potrebbe essere compromessa in caso di non conformità con le pertinenti decisioni adottate dalle competenti autorità giudiziarie. Per questo motivo è necessario garantire che tali autorità dispongano degli idonei poteri sanzionatori.
- (22) Al fine di facilitare l'applicazione uniforme delle misure di tutela dei segreti commerciali, è opportuno prevedere sistemi di cooperazione e lo scambio di informazioni sia tra gli Stati membri, da un lato, che tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro, in particolare attraverso la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. Inoltre, al fine di verificare se tali misure sono in grado di conseguire l'obiettivo che si prefiggono, la Commissione, assistita, ove opportuno, dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è chiamata ad esaminare l'applicazione della presente direttiva e l'efficacia delle misure nazionali adottate.
- (23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo e il diritto alla difesa.

(24) È importante che siano rispettati i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali di tutti coloro i cui dati personali possono essere protetti come segreto commerciale da parte del relativo detentore o che sono coinvolti in una controversia relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali e i cui dati personali sono oggetto di trattamento. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità indipendenti designate dagli Stati membri. È quindi necessario che la presente direttiva non pregiudichi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare i diritti della persona interessata di accedere ai suoi dati personali che sono oggetto di trattamento e di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti o inesatti e, se del caso, l'obbligo di trattare i dati di natura delicata conformemente all'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva 95/46/CE.

⁶ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (25) Poiché l'obiettivo della presente direttiva - ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno introducendo possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale - non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e del suo impatto, essere conseguito più efficacemente a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (26) La presente direttiva non intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, né occuparsi della legge applicabile. Gli altri strumenti dell'Unione che disciplinano queste materie sul piano generale devono, in linea di principio, rimanere applicabili anche nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- (27) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono a detto trattato.

- (28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti, e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*.
- (29) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001⁸ ed ha espresso un parere il 12 marzo 2014⁹.

⁷ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

⁸ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁹ GU C ...

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.

Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del trattato, fornire un livello di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali più ampio rispetto a quello previsto dalla presente direttiva purché sia assicurato il rispetto degli articoli 4 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, del secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9, paragrafo 2, degli articoli 10 e 12 nonché dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "segreto commerciale", informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

- b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
 - c) sono state sottoposte, da parte della persona che le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione;
- (2) "detentore del segreto commerciale", qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale;
 - (3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;
 - (4) "merci costituenti violazione", le merci la cui progettazione, qualità, funzione, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Capo II

Acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali

Articolo 3

Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

1. Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale il diritto di chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata in uno dei seguenti modi:
- a) accesso non autorizzato, copia o appropriazione non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;
 - b) soppresso
 - c) soppresso
 - d) soppresso
 - e) soppresso
 - f) qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.
3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:
- a) aver acquisito il segreto commerciale illecitamente;
 - b) violare un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;

- c) violare un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale.
4. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti anche ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.
5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 4

Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali e relative eccezioni

1. L'acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:
- a) scoperta o creazione indipendente;

- b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;
- c) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

1 bis. L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri garantiscono che la richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva sarà respinta qualora l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti del segreto commerciale siano avvenuti nelle seguenti circostanze:

- a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti del segreto commerciale fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;

- c) il segreto commerciale è stato divulgato dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
- d) soppresso
- e) per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

Capo III

Misure, procedure e mezzi di ricorso

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Obbligo generale

1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare la disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.
2. Le misure, procedure e mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono leali ed equi;
 - b) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;

- c) sono efficaci e dissuasivi.

Articolo 6

Proporzionalità e abuso di contenzioso

1. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti a norma della presente direttiva sono applicati in modo:
 - a) proporzionato;
 - b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno e
 - c) tale da prevedere tutele contro gli abusi.

2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del convenuto, applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una denuncia relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta aver avviato l'azione legale a torto o in malafede. Tra le suddette misure possono eventualmente figurare la concessione del risarcimento del danno al convenuto, l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ingiunzione di divulgazione delle informazioni riguardanti la decisione adottata in conformità dell'articolo 14.

Gli Stati membri possono prevedere che tali misure siano oggetto di procedimenti distinti.

Articolo 7
Prescrizione

Gli Stati membri stabiliscono le norme applicabili in materia di prescrizione per i ricorsi nel merito o per intentare azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le circostanze nelle quali il termine di prescrizione è interrotto o sospeso. La durata del periodo di prescrizione non supera i sei anni.

Articolo 8
Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di azioni giudiziarie

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione.

L'obbligo di cui al primo comma resta in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a) se una decisione definitiva ha constatato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1;
 - b) se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni.
2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:

- a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone, a condizione che almeno una persona di ciascuna parte, il rispettivo avvocato o rappresentante nel procedimento e il personale giudiziario abbiano ottenuto pieno accesso a tale documento;
 - b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone, a condizione che almeno una persona di ciascuna parte, il rispettivo avvocato o rappresentante nel procedimento e il personale giudiziario abbiano ottenuto pieno accesso a tale udienza, registrazione o trascrizione;
 - c) rendere disponibili a terzi le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati.
3. Nel decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 e nel valutare la sua proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto ad un ricorso effettivo e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto della domanda.

4. Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

SEZIONE 2
MISURE PROVVISORIE E CAUTELARI

Articolo 9

Misure provvisorie e cautelari

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:
- a) la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;
 - b) il divieto di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare, esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali fini;
 - c) il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l'ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento dei presunti utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

Articolo 10

Condizioni di applicazione e garanzie

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza l'esistenza del segreto commerciale, la sua detenzione da parte dell'attore oppure l'illiceità della sua acquisizione, del suo utilizzo o della sua divulgazione oppure l'imminenza di un'acquisizione, un utilizzo o una divulgazione illeciti.
2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione concerne, ove opportuno, il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo o altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale, nonché la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali.

3. Gli Stati membri garantiscono che le misure provvisorie di cui all'articolo 9 siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se:
 - a) l'attore non avvia un procedimento inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a venti giorni lavorativi o a trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo;
 - b) nel frattempo, le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1, per ragioni non imputabili al convenuto.
4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure provvisorie di cui all'articolo 9 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.
5. Se le misure provvisorie sono revocate sulla base della lettera a) del paragrafo 3, qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure.

Gli Stati membri possono prevedere che tali misure siano oggetto di procedimenti distinti.

SEZIONE 3

MISURE ADOTTATE A SEGUITO DI DECISIONE SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Articolo 11

Ingiunzioni e misure correttive

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare quanto segue nei confronti dell'autore della violazione:
 - a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;
 - b) il divieto di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare, esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali fini;
 - c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione.

2. Le misure correttive di cui alla lettera c) del paragrafo 1 comprendono:
 - a) soppresso
 - b) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;

- c) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;
 - d) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che tale misura [...] non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione;
 - e) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono il segreto commerciale o ne costituiscono un'applicazione, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze e file elettronici.
3. Gli Stati membri possono prevedere che, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, l'autorità giudiziaria possa disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico.
4. L'autorità giudiziaria ordina che le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi particolari. Dette misure non pregiudicano gli eventuali danni da risarcire al detentore del segreto commerciale provocati dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Articolo 12

Condizioni di applicazione, garanzie e misure alternative

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione concerne, ove opportuno, il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo o altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale, nonché la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali.

Quando le competenti autorità giudiziarie limitano la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata è sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 2, punto 1, per ragioni non imputabili al convenuto.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 11, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, aveva motivo di essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;
 - b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato;
 - c) l'indennizzo alla parte lesa risulta ragionevolmente soddisfacente.

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Articolo 13
Risarcimento del danno

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni adeguati al pregiudizio effettivo subito a seguito della violazione.

In conformità delle leggi e prassi nazionali, gli Stati membri possono limitare la responsabilità per danni dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, se avvenuta involontariamente.

2. Nello stabilire il risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Le competenti autorità giudiziarie, tuttavia, possono anche, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione.

Articolo 14

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la pubblicazione della decisione, integrale o per estratto.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono preservare la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 8.
3. Nel decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano se le informazioni sull'autore della violazione consentirebbero l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sarebbe giustificata, in particolare alla luce dei seguenti criteri: gli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione. Le competenti autorità giudiziarie tengono altresì conto, se del caso, di altre circostanze, in particolare del valore del segreto commerciale e dell'impatto dell'acquisizione, della divulgazione o dell'utilizzo illeciti di detto segreto.

Capo IV

Sanzioni, relazioni e disposizioni finali

Articolo 15

Sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva

Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere alle misure adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 11.

Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 9 e 11.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Scambio di informazioni e corrispondenti

Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per tutte le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i dati di contatto dei corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 17

Relazioni

1. Entro il XX XX 20XX [tre anni dopo la fine del periodo di recepimento], l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.
2. Entro il XX XX 20XX [quattro anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione di cui al paragrafo 1.
3. Entro il XX XX 20XX [otto anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una valutazione dell'impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XX XX 20XX [24 mesi] dopo la data di adozione della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
